

COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

17.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE CERUTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Mantovani Ramon (gruppo rifondazione comunista)	236, 245, 246, 247, 249, 250, 251 253, 254, 255, 257, 258, 261, 262
Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (già commi da 17 a 38 dell'articolo 25 del disegno di legge n. 3339, approvato dal Senato) (3339-undecies)	235	Melilla Gianni (gruppo PDS)	237, 238
Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i> ..	235, 236, 239, 240 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 253, 254, 255, 256, 258, 259, 261, 262, 263	Merloni Francesco, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	255, 258, 261, 262, 263
Amone Prina Stefano (gruppo lega nord)	239, 259	Rapagnà Pio (gruppo misto)	237, 238
Bonsignore Vito (gruppo DC)	250	Rizzi Augusto (gruppo repubblicano) ...	238, 245 248, 249, 251
Botta Giuseppe (gruppo DC)	249, 252, 256 257, 258, 261	Ronchi Edo (gruppo dei verdi)	246, 248, 250
Camoirano Andriollo Maura (gruppo PDS)	256	Testa Enrico (gruppo PDS) ...	246, 248, 249, 251 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259
Cutrerà Achille, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	239, 240, 244, 245, 247 248, 249, 250, 251, 252	Tiscar Raffaele (gruppo DC)	263
Galli Giancarlo (gruppo DC) .	253, 255, 256, 257	Tripodi Girolamo (gruppo rifondazione comunista)	240, 245, 252, 255, 256, 259, 260
Lorenzetti Pasquale Maria Rita (gruppo PDS)	256, 257	Sui lavori della Commissione:	
Lusetti Renzo (gruppo DC), <i>Relatore</i>	235, 239 244, 247, 251, 252, 253, 254, 258, 262	Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i>	264
Longo Franco (gruppo PDS)	238, 253 254, 260, 261	Luseti Renzo (gruppo DC)	264
Malvestro Piergiovanni, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	253	Tiscar Raffaele (gruppo DC)	264
		Sull'ordine dei lavori:	
		Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i>	236
		Tripodi Girolamo (gruppo rifondazione comunista)	236
		Votazione nominale:	
		Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i>	263

La seduta comincia alle 9,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione del disegno di legge: Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (già commi da 17 a 38 dell'articolo 25 del disegno di legge n. 3339, approvato dal Senato) (3339-undecies).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica », già commi da 17 a 38 dell'articolo 25 del disegno di legge n. 3339, approvato dal Senato nella seduta dell'11 novembre 1993, stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 15 dicembre 1993.

I colleghi conoscono l'iter del disegno di legge, il dibattito in Assemblea e la portata del provvedimento, per cui mi limito soltanto ad una considerazione. Avevamo chiesto alcuni mesi fa al Governo di poter approvare in sede legislativa in Commissione un provvedimento che riguardasse in modo organico questa materia e pertanto consegnare finalmente al paese una legge che riordinasse l'intera materia dell'edilizia residenziale pubblica e soprattutto prevedesse l'istituzione di un fondo sociale. Tutto questo ci è stato negato e ieri in Assemblea si è finalmente capito che quella sarebbe stata la strada da seguire.

Adesso, la nostra Commissione ha all'esame in sede legislativa due provvedimenti: il primo è quello sulla vendita

degli alloggi; il secondo reca disposizioni per la riorganizzazione degli Istituti autonomi case popolari, nonché i conseguenti interventi di materia sociale.

Questa mattina è all'ordine del giorno il provvedimento sulla alienazione degli alloggi. Sugli emendamenti che sono stati già formulati e su quelli che verranno ulteriormente presentati sarà necessario acquisire il parere della I Commissione, che verrà reso nella mattinata di oggi. Pertanto, la seduta verrà sospesa dopo la chiusura della discussione sulle linee generali per riprendere nel pomeriggio, in modo da consentire l'approvazione rapida del provvedimento al fine della sua trasmissione all'altro ramo del Parlamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RENZO LUSETTI, Relatore. Sarò molto breve, anche perché la materia è stata oggetto di ampie discussioni svolte in più occasioni e a vario titolo, per esempio, nell'esame della proposta di legge-quadro sull'edilizia residenziale, nonché in sede di discussione del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria dove questa materia era collocata. Pertanto, riduco all'osso questa relazione introduttiva sul provvedimento che discutiamo oggi in sede legislativa.

Mi limito a dire che il suo obiettivo è quello di rendere effettivamente efficace il processo di vendita del patrimonio pubblico con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Due principi fondamentali ispirano questo provvedimento. Il primo è quello di favorire la proprietà della casa per chi la abita, mettendo in condizione tutti coloro che intendono acquistare l'alloggio di farlo e

nello stesso tempo tutelando tutti coloro che non acquisteranno l'alloggio perché impossibilitati o per altri motivi. Il secondo principio cui si ispira il provvedimento oggi in esame è che i ricavi delle vendite debbono essere rigorosamente reinvestiti in nuove abitazioni da assegnare in locazione per arricchire il patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica.

In questo quadro, rispetto al testo che ci arriva dal Senato e che è quello base della nostra discussione, ho presentato alcuni emendamenti che sono il frutto delle discussioni svolte in Commissione in tutte le occasioni che ho prima citato. Auspico che il provvedimento venga approvato in giornata per rispondere alla domanda di alienazione di alloggi che oggi c'è nel paese.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'onorevole Tripodi ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori.

GIROLAMO TRIPODI. Signor presidente, in riferimento all'ordine dei lavori, desidero affrontare la questione dell'esclusione di ogni possibilità di presentare in questa sede emendamenti in materia di patti in deroga.

PRESIDENTE. Le ricordo che in materia abbiamo chiesto di potere esaminare in sede legislativa un provvedimento a sé stante.

GIROLAMO TRIPODI. Propongo che la questione sia esaminata in questo contesto.

PRESIDENTE. Ciascun membro della Commissione è libero di avanzare proposte. Sono purtroppo costretto a respingere quella che lei ha testé avanzato, onorevole Tripodi, perché proprio questa mattina l'ordine del giorno dell'Assemblea prevede l'assegnazione in sede legislativa alla nostra Commissione del provvedi-

mento sui patti in deroga, di cui auspico si possa cominciare sollecitamente l'esame.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

RAMON MANTOVANI. Il mio intervento sarà molto breve, perché intendiamo tener fede all'impegno assunto in relazione all'iter del provvedimento in esame. Le mie considerazioni fanno seguito alle dichiarazioni rese in apertura di seduta dal presidente e dal relatore.

La nostra Commissione avrebbe già avuto la possibilità di varare la legge di riforma dell'edilizia residenziale pubblica, disciplinando in quel contesto l'eventuale alienazione del patrimonio di edilizia economica e popolare appartenente allo Stato. Il Governo però ha impedito questo risultato, compiendo un atto che ha rilevanza non soltanto sotto il profilo tecnico-legislativo ma anche dal punto di vista politico. Vi è stata una precisa volontà politica in tal senso del Governo, che si è mostrato sempre intenzionato ad avviare l'alienazione degli alloggi in oggetto senza procedere ad una riforma del settore. Questo dicono i fatti!

Sotto il profilo cronologico siamo quindi costretti ad affrontare prima il problema della vendita degli alloggi, sapendo che forse (tale « forse » rischia di assumere significato eufemistico per le attuali vicende politiche) potremo avviare in un secondo momento la riforma dell'edilizia residenziale pubblica e la costituzione del relativo fondo sociale.

Ebbene, siamo stati contrari fin dall'inizio a questa impostazione e pertanto preannuncio la posizione contraria del gruppo di rifondazione comunista al provvedimento in discussione.

Auspichiamo tuttavia che l'ipotesi della riforma dell'edilizia residenziale pubblica possa trasformarsi in realtà. Fino a quel momento manterremo una posizione contraria alla vendita di qualsiasi alloggio popolare.

GIANNI MELILLA. Non è il caso di fare ulteriori riflessioni su quanto è successo ieri; voglio solo rilevare che la relazione sul disegno di legge collegato alla legge finanziaria, di cui è ben nota l'importanza, è stata affidata ad un deputato che ha mostrato di non tenere in alcun conto gli accordi intercorsi tra Governo e Commissione. Quanto accaduto è la spia del momento del tutto precario che le istituzioni stanno vivendo.

Circa il provvedimento in esame, il PDS intende attenersi alle intese raggiunte circa l'approvazione del testo del Senato con alcune modifiche. Si tratta di tre emendamenti concordati: il primo relativo all'estensione della platea degli alloggi da alienare a quelli acquisiti dal Ministero del tesoro dai disciolti enti previdenziali; il secondo relativo al calcolo del prezzo degli alloggi correlativamente all'anzianità degli immobili, prevedendo un limite del 20 per cento e la possibilità di rivedere i prezzi in relazione alla modifica degli estimi catastali previsti per legge; il terzo relativo all'esclusione di determinati immobili dal novero di quelli alienabili a discrezione delle regioni e degli Istituti autonomi case popolari.

L'urgente necessità di approvare questo provvedimento, vivamente atteso dagli assegnatari degli alloggi considerati, ci spinge ad evitare la presentazione di ulteriori emendamenti. Resta tuttavia fermo il nostro giudizio negativo circa il fatto che le norme in esame avrebbero potuto essere approvate già un mese fa se il Governo non avesse manifestato la sua indisponibilità al riguardo.

PIO RAPAGNÀ. Intervengo soltanto perché rimanga agli atti la mia posizione di singolo deputato che, da quando ha avuto la fortuna di giungere in Parlamento, ha cercato di porre all'attenzione di questa Commissione il problema della riforma dell'edilizia residenziale pubblica.

Ritengo di essere stato eletto proprio al fine di perseguire tale scopo e voglio quindi chiarire che è questa la ragione per la quale sto attuando un digiuno di

protesta. Ho chiesto quindi l'intervento del ministro e del Presidente della Camera sui problemi dei patti in deroga, dei canoni e dell'edilizia residenziale pubblica in generale. Prego i colleghi di ascoltarmi perché, dopo aver reso questa dichiarazione, mi asterrò dal partecipare ai lavori non essendo più componente di questa Commissione.

Mi rendo conto che quanto accaduto non è solo colpa del Governo, in quanto questa Commissione non è riuscita ad apprezzare le riflessioni di un deputato impegnato da anni a far capire che quello dell'edilizia pubblica popolare è uno dei problemi più importanti. Lo dico rivolgendomi anche al relatore Lusetti, al quale mi legano sentimenti di amicizia.

Ho sempre sostenuto che tra le questioni più importanti vi è quella della salvaguardia della qualità della vita e che pertanto occorre prevedere per le famiglie in difficoltà un canone sociale, la cui determinazione non può mancare ed anzi dovrebbe rappresentare l'unica norma di un provvedimento relativo all'edilizia residenziale pubblica. La Corte costituzionale ha dichiarato che i fondi ex GESCAL devono essere utilizzati esclusivamente in favore dell'edilizia pubblica, le cui dimensioni (5 per cento) nel nostro paese sono ridotte rispetto alla realtà esistente all'estero (30 o 40 per cento dell'intero comparto dell'edilizia residenziale), rilevando che il patrimonio in oggetto, assai degradato, avrebbe dovuto essere recuperato prima della vendita. È noto che molti quartieri sono ridotti a ghetto e che i cittadini assegnatari di alloggi popolari non sono in grado di sostenere le spese relative alla manutenzione delle strutture necessarie alla loro fruibilità (riscaldamento, servizi igienici, eccetera).

Noi stiamo vendendo un patrimonio invendibile! Il concetto filosofico di alienazione ha due significati, quello della donazione e quello della vendita ma lo Stato non può vendere una cosa che non è sua! Lo Stato non ha la libertà di vendere un patrimonio costruito con i soldi dei lavoratori, con i contributi previsti da una specifica legge, come dice

la Corte costituzionale. Questo patrimonio non è alienabile, neanche a terzi. Lo Stato non ha la disponibilità di questo patrimonio, almeno di questo, no; di quello del demanio, di quello che gli ha dato la natura può fare ciò che vuole ma questo è stato realizzato, in base ad una legge specifica, con i soldi dei lavoratori. Penso che questa operazione sia illegittima perché lo Stato non può alienare una cosa che non è sua. Anche nella legge è scritto « costruito con i contributi dei lavoratori ». È la GESCAL!

Quindi, chiedo che su questo si rifletta. Visto che la legislatura è al termine non possiamo fare un pateracchio proprio adesso. Questa Commissione dimostrerebbe di essersi piegata ad una volontà, non so se interna o esterna, che non le ha consentito di approvare una legge organica come era nei suoi doveri. Quindi, vi invito a sospendere la discussione su questo provvedimento e a rinviarla alla prossima legislatura o, se questo non fosse possibile, ad unificare tutta la materia in una legge-quadro sull'edilizia residenziale, che preveda anche il fondo sociale di solidarietà (che manca da vent'anni nel nostro paese), che salvaguardi i canoni sociali, che riconosca la validità delle leggi regionali approvate da alcune regioni in base alla delibera CIPE del 1981. Le regioni hanno approvato le leggi e noi non diamo i mezzi perché esse siano applicate o perché siano salvaguardate le fasce più deboli.

Fa parte della umanità della politica non passare come carri armati sopra le persone, sopra i più deboli. Quindi, sono contrario a questo provvedimento perché non rientra in nessuna logica. Vendere una casa vecchia ad un povero pensionato o ad un cittadino che dovrà spendere il doppio per renderla vivibile mi sembra sia una truffa! È una truffa, perché quel cittadino o compra o viene cacciato fuori!

AUGUSTO RIZZI. Non è così!

PIO RAPAGNÀ. È così, sostanzialmente è così. La vedo così, se poi andrà

a finire in maniera diversa, per cui la gente sarà felice, come pensa l'onorevole Melilla, e farà i salti di gioia per acquistare la sua casa... Non credo sia così.

GIANNI MELILLA. Se uno vuole comprare, consentiamogli di farlo!

PIO RAPAGNÀ. Sono state fornite informazioni sbagliate: gli inquilini non vogliono assolutamente comprare le case a queste condizioni!

GIANNI MELILLA. Allora, non le comprano!

PIO RAPAGNÀ. Gli inquilini vogliono avere la riforma della gestione delle case popolari.

GIANNI MELILLA. Anche adesso possono essere cacciati!

PIO RAPAGNÀ. Caro Melilla, il tuo compromesso con la maggioranza è vergognoso e mi farò carico di denunciarlo ovunque possibile! Il nostro compito era quello di riformare la gestione del patrimonio pubblico, non di venderlo! Questo sia chiaro. Anche il mandato ricevuto da molti deputati era per questo obiettivo, non per vendere il patrimonio pubblico. Penso che questa decisione sia da condannare, senza mediazioni. Pensate che ci sono centinaia di famiglie in sette regioni italiane in contenzioso sull'applicazione delle leggi regionali. Queste famiglie in contenzioso, che hanno lottato per migliori leggi, saranno le uniche che non potranno nemmeno accedere all'eventuale acquisto della casa (*Interruzione del deputato Melilla*). Melilla, insisti con la tua scorrettezza: hai fatto le tue proposte, ti sei assunto le tue responsabilità, vai avanti per la tua strada! Ognuno ha fatto la sua scelta politica: tu la tua, io la mia! Non c'è nessun elemento di mediazione.

FRANCO LONGO. Vorrei far presente alla Commissione alcune considerazioni, che in parte riprendono sia pure in modo diverso alcune argomentazioni svolte dal

collega Rapagnà. Dobbiamo considerare che la presenza dell'edilizia popolare nel paese è estremamente diversificata. L'adozione, per l'alienazione del patrimonio abitativo pubblico, di criteri che fanno solo riferimento agli estimi catastali, con l'unico meccanismo dello scomputo fino al 20 per cento in base alla vetustà, è un meccanismo di una rigidità tale che creerà gravi problemi. Naturalmente, ho ben presente che la legge non obbliga ad acquistare; quindi, alcune considerazioni dell'onorevole Rapagnà mi paiono francamente del tutto inventate.

A me parrebbe opportuna l'adozione di un meccanismo più elastico che, per un verso, consenta di applicare al metodo di calcolo del prezzo di vendita un ambito più ampio di valutazione della vetustà e, peraltro, recuperi la questione della valutazione delle migliorie. Badate che in questo patrimonio abitativo pubblico, soprattutto nei piccoli centri, per il patrimonio più antico, la questione dell'intervento degli assegnatari degli alloggi è molto grave.

Allora, dobbiamo pur risolvere la contraddizione di questa legge. Essa individua come titolari del diritto all'acquisto cittadini che sono sotto un certo tetto di reddito, che è quello stabilito per il diritto all'assegnazione; stabilisce questo tetto sia per quelli che stanno dentro sia per quelli che dovessero eventualmente subentrare, almeno in prima battuta. Poi, propone un meccanismo di calcolo del valore dell'immobile che in molte zone del paese - conosco il Veneto e diverse aree del nord e so che in altre zone del paese la situazione è molto diversa - per la valutazione sulla base degli estimi catastali, per la collocazione dei nuclei di edilizia abitativa pubblica al di fuori della categoria dell'edilizia popolare, ha dato luogo a valori tali per cui non sarà possibile vendere, come d'altra parte è successo in questi due anni, perché non dimentichiamo che questo meccanismo esiste dalla legge finanziaria per il 1992. Quindi, la buona volontà di rilanciare un programma di investimenti in questo settore finanziandolo con l'alienazione de-

gli alloggi resterà campata in aria. Vorrei invitare i commissari a riflettere su come concretamente funzioneranno le cose e non su come pensiamo dovrebbero astrattamente funzionare.

STEFANO AIMONE PRINA. Non abbiamo presentato emendamenti per non ritardare l'iter dei lavori. Pur essendo favorevoli al concetto di alienazione, non siamo assolutamente d'accordo con una serie di misure contenute nel provvedimento, per cui posso anticipare che nei confronti di esso il nostro atteggiamento finale sarà quello della astensione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo alle repliche del relatore e del Governo.

RENZO LUSETTI, *Relatore*. Rinuncio alla replica, signor presidente.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero manifestare la soddisfazione del Governo per il fatto che ci si stia avviando ad una sollecita conclusione di questa vicenda legislativa.

Il Governo dichiara la propria disponibilità all'accoglimento del testo in esame, ricordando che esso ha riscosso il voto favorevole e sostanzialmente unanime dell'altro ramo del Parlamento. Credo che di ciò si debba tener conto ai fini della valutazione politica del testo medesimo.

Il Governo ha presentato pochissimi ulteriori emendamenti rispetto a quelli concordati, alcuni dei quali di carattere puramente formale. Affidando tali proposte all'esame della Commissione, desidero fin d'ora sottolineare che la concreta applicazione delle misure contenute nel provvedimento potrà avvenire solo se le regioni saranno in grado di effettuare, nell'attuazione dei piani di salvaguardia, un'operazione estremamente attenta non solo sotto il profilo tecnico, ma anche dal punto di vista edilizio e delle esigenze

sociali. Si tratta di considerare non soltanto i profili storici ed architettonici degli edifici da salvaguardare, ma anche le situazioni sociali sedimentatesi nei singoli fabbricati.

Se verrà accolto l'emendamento inteso a riservare ai piani di salvaguardia ben il 50 per cento del patrimonio esistente, sarà possibile raggiungere un'opportuna soglia di compatibilità tra esigenze sociali complessive e necessità di dare agli Istituti autonomi per le case popolari una dimensione economica adeguata.

È inoltre estremamente importante che esista la possibilità che entro breve tempo, grazie all'impegno legislativo di questa Commissione, i suddetti Istituti possano ottenere una nuova configurazione giuridica che consenta loro di sopportare anche le conseguenze derivanti dall'applicazione del provvedimento in esame.

Mi permetto quindi di sottolineare l'importanza del raccordo tra il testo in materia di interventi per l'edilizia residenziale pubblica oggi in esame e quello, che ne costituisce in sostanza la parte seconda, concernente la trasformazione degli IACP in enti pubblici economici e la loro riorganizzazione giuridica e strutturale ai fini di un processo così importante (e spero così utile) di alienazione degli alloggi e di reinvestimento delle risorse che sarà possibile ricavarne.

PRESIDENTE. Colgo l'importanza del suo invito, onorevole sottosegretario, e la prego di intervenire presso il ministro al fine di accertare se il Governo intenda effettivamente dichiararsi favorevole alla sede legislativa per le restanti norme da esaminare. Ricordo infatti che nessun'altra comunicazione ci è giunta dopo la lettera del Presidente del Consiglio dei ministri che manifestava parere contrario in ordine a tale ipotesi.

ACHILLE CUTRERA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor presidente, non mi ero soffermato su questa vicenda, che lei ha fatto bene a rammentare, perché essa rientra nella dialettica

tra Governo e Parlamento. Desidero tranquillizzare la Commissione circa il fatto che il ministro dei lavori pubblici è favorevole all'esame in sede legislativa delle restanti norme in materia di edilizia residenziale pubblica. Dal punto di vista concettuale possiamo quindi immaginare di lavorare ad un unico complesso di disposizioni legislative.

PRESIDENTE. Stando così le cose, se i lavori parlamentari ce lo consentiranno, porremo la questione della casa al primo punto del nostro ordine del giorno non appena concluse le ferie del periodo natalizio. In tale sede affronteremo il problema della programmazione e dell'istituzione del fondo sociale.

Avverto che gli emendamenti presentati richiedono l'acquisizione del parere della I Commissione, cui verranno pertanto trasmessi.

GIROLAMO TRIPODI. Sarebbe meglio acquisire subito il parere del Governo sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Tripodi, dobbiamo prima acquisire il parere della I Commissione, che solleciterò e che spero possa giungere in tempo utile per poter esaminare il testo del provvedimento e gli emendamenti ad esso riferiti al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

In attesa dei pareri della I Commissione, sospendo la seduta fino alle 14,30.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 14,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso presentati. Quanto alla V Commissione, trattandosi dello stralcio di

norme del disegno di legge n. 3339 da essa già esaminato, se ne intende acquisito il parere.

Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

All'emendamento 25. 1, al comma 13, dopo le parole realizzati o recuperati, aggiungere le seguenti ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52.

0. 25. 1. 1.

Botta.

All'emendamento 25. 1, al comma 017.1, aggiungere la seguente lettera:

d-bis) alle unità immobiliari di proprietà del demanio dello Stato oggetto di concessione amministrativa.

0. 25. 1. 2.

Il Relatore.

All'emendamento 25. 1, al comma 017.1, aggiungere la seguente lettera:

d-bis) alle unità immobiliari di proprietà del demanio dello Stato oggetto di concessione amministrativa.

0. 25. 1. 3.

Botta.

All'emendamento 25. 1, sostituire il comma 017.3 con il seguente:

017.3. Gli enti proprietari e gli enti gestori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano piani di vendita al fine di alienare determinati immobili nella misura massima del 75 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. I piani di vendita vengono sottoposti alla regione che li approva entro i successivi sessanta giorni.

Trascorso tale termine, si procede in ogni caso alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo.

0. 25. 1. 4.

Relatore.

All'emendamento 25. 1, al comma 017.3, sostituire le parole non superiore al 25 per cento, con le seguenti non superiore al 50 per cento.

0. 25. 1. 5.

Il Governo.

All'emendamento 25. 1, al comma 017.3, sostituire le parole non superiore al 25 per cento, con le seguenti non inferiore al 5 per cento.

0. 25. 1. 6.

Ramon Mantovani, Tripodi.

Al comma 17, premettere i seguenti:

017. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato o della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

017.1. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dei commi 17, 25 e 26, si applicano altresì:

a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, n. 3), delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7

giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) agli alloggi non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello Stato SpA costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'ente « Ferrovie dello Stato » in società per azioni. Le modalità di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera CIPE del 12 agosto 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 28 agosto 1992;

c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella disponibilità degli Enti medesimi.

d) agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali disciolti.

017.2. Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

017.3. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, sentiti gli enti proprietari e i comuni, ove non proprietari, piani di salvaguardia al fine di escludere motivatamente dall'alienazione determinati immobili in misura complessivamente non superiore al 25 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine, si procede in ogni caso alle

alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge. I piani di salvaguardia sono aggiornati ogni due anni.

25. 1.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 17.

25. 2.

Il Governo.

Sostituire il comma 18 con il seguente:

18. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 16 gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

25. 3.

Il Relatore.

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

18-bis. Non sono considerati morosi, ai fini del presente articolo, coloro che hanno in corso un contenzioso legale e sindacale con l'ente gestore dell'alloggio, relativamente ai criteri di applicazione delle leggi regionali emanate a seguito della delibera CIPE del 1991.

25. 4.

Rapagnà.

Sostituire il comma 20 con il seguente:

20. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 18 gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disci-

plinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

25. 5.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 21.

25. 6.

Ramon Mantonvani, Tripodi.

Al comma 21 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Hanno titolo di priorità nell'acquisto le cooperative edilizie iscritte all'Albo nazionale di cui all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni.

25. 7.

Il Relatore.

Sostituire il comma 22 con il seguente:

22. Il prezzo di riferimento degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla direzione generale del catasto e dai servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, di cui all'articolo del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Gli enti proprietari e gli enti gestori possono proporre, in fase di presentazione del piano di vendita per l'approvazione da parte della regione, scostamenti motivati al prezzo di riferimento, applicando alle rendite catastali un moltiplicatore variabile da 80 a 120 per ogni alloggio, in considerazione delle condizioni generali, della localizzazione, dell'età e di altre caratteristiche dell'alloggio. L'alienazione delle unità immobiliari a uso non abita-

tivo è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'ufficio tecnico erariale.

25. 8.

Il Relatore.

Al comma 22, sostituire le parole la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento con le seguenti la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità dell'immobile, fino al limite massimo del 30 per cento, oltre alle eventuali migliorie apportate dall'acquirente.

25. 10.

Longo.

Al comma 22 dopo le parole 20 per cento aggiungere le seguenti oltre il valore delle migliorie apportate dall'assegnatario.

25. 9.

Tripodi, Ramon Mantovani.

Al comma 23 sostituire il secondo periodo con il seguente È facoltà dell'acquirente-assegnatario scegliere tra la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale e quella stabilita secondo i criteri del comma 22, quelle che gli è più favorevole.

25. 11.

Longo.

Al comma 25, dopo le parole degli enti proprietari, aggiungere le seguenti sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato.

25. 12.

Il Relatore.

Al comma 26, dopo le parole per cento del ricavato, aggiungere le seguenti salvo di comprovata esigenza amministrativa accertata dal CER.

25. 13.

Il Governo.

Al comma 28, dopo la parola associazioni, aggiungere le seguenti cooperative di abitazione.

25. 14.

Il Relatore.

Al comma 32, sostituire le parole sette anni, con le seguenti dieci anni.

25. 15.

Ramon Mantovani.

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

35-bis. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, così come modificato dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

25. 16.

Botta.

RENZO LUSETTI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sui subemendamenti Botta 0.25.1.1 e 0.25.1.3.

Per quanto riguarda il subemendamento 0.25.1.5 del Governo...

PRESIDENTE. La modifica si limita a sostituire « 75 per cento » con « 50 per cento » ?

RENZO LUSETTI, *Relatore*. No. Con il ministro e con i gruppi si era concordato di sostituire le parole: « al fine di alienare determinati immobili nella misura massima del 75 per cento » con le parole: « che possono escludere motivatamente dall'alienazione determinati immobili nella misura massima del 50 per cento ». Questa è la formulazione ieri concordata.

PRESIDENTE. È la regione che opera in questo modo ?

RENZO LUSETTI, *Relatore*. Gli enti proprietari.

PRESIDENTE. No, sono le regioni che si riservano il 50 per cento del piano.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Così come è scritto, no.

PRESIDENTE. Così no, ma infatti dobbiamo dire che « Gli enti proprietari e gli enti gestori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano piani di vendita al fine di alienare determinati immobili del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia », togliendo « nella misura massima del 75 per cento ». Questo era l'emendamento. Poi, dovrebbe essere inserito che le regioni...

RENZO LUSETTI, *Relatore*. Le regioni possono escludere motivatamente dall'alienazione determinati immobili nella misura massima del 50 per cento.

PRESIDENTE. Perfetto, questa era la modifica.

RENZO LUSETTI, *Relatore*. Posso riformulare il mio subemendamento 0.25.1.4.

PRESIDENTE. Mentre nel testo della Commissione tutto passava attraverso piani di vendita sottoposti alla regione, che doveva approvarli entro sessanta giorni, in questo modo le regioni hanno la possibilità di escludere dalla vendita fino al 50 per cento degli immobili.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei capire bene, perché dal subemendamento 0.25.1.4 del relatore sembra che l'iniziativa sia degli enti proprietari.

PRESIDENTE. E questo rimane.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Entro novanta giorni gli enti proprietari formulano i piani di vendita?

PRESIDENTE. Sì.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. I piani vengono sottoposti alla regione?

PRESIDENTE. No, non più in questo caso. Le regioni possono escludere...

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non è chiaro. Gli enti formulano i piani...

PRESIDENTE. Le regioni non li approvano più perché il Governo si è dichiarato contrario a questo passaggio, in quanto secondo il ministro farebbe perdere tempo. Non l'ho capito, tant'è vero con questa norma si stabilisce che « si procede in ogni caso alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo » una volta trascorso il termine.

AUGUSTO RIZZI. Devono comunque essere inviati alle regioni perché possano esercitare la loro facoltà.

PRESIDENTE. Nella logica del Governo, le regioni anticipavano la programmazione della vendita degli alloggi.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Va bene il vecchio testo dell'ultima parte dell'emendamento 25.1 del relatore, secondo cui « Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano (...) piani di salvaguardia al fine di escludere motivatamente dall'alienazione determinati immobili in misura complessivamente non superiore al 50 per cento - con la modifica di cui al subemendamento 0.25.1.5 del Governo, rispetto al 25 per cento previsto dalla formulazione originaria dell'emenda-

mento 25.1 - del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia ».

PRESIDENTE. Certo, così va bene.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È l'ultimo capoverso dell'emendamento 25.1 del relatore.

GIROLAMO TRIPODI. Se dobbiamo essere chiari, bisogna stabilire una cosa: se la Commissione è d'accordo sul fatto che la regione possa vendere soltanto fino al 50 per cento del patrimonio. Questo vuol dire che un 50 per cento rimane non vendibile.

PRESIDENTE. No, non è così: « fino al 50 per cento ». Non è detto che sia il 50, può essere il 40, il 20, il 10.

GIROLAMO TRIPODI. La nostra proposta è che possa vendere al massimo il 50 per cento. Su questo bisogna essere chiari. Se questo è l'accordo, dobbiamo essere chiari. Se invece non siamo d'accordo, è un altro discorso.

PRESIDENTE. Onorevole Tripodi, il problema è diverso. Il tetto del 50 per cento, che comporta una più ampia possibilità di manovra regionale, viene previsto per rispondere ad esigenze che sono diverse da regione a regione. La regione Lombardia, per esempio, potrebbe avviare un piano fino al 30 per cento; un'altra regione, per la quale ad esempio l'affitto rappresenti una delle condizioni più importanti, potrebbe arrivare al 50 per cento. In sostanza, l'intento è di offrire una possibilità di manovra, la più ampia possibile, alla programmazione regionale in tema di vendita degli alloggi, evitando di limitarla in senso restrittivo oppure di attribuirle in senso ampio all'ente proprietario dell'immobile.

RAMON MANTOVANI. Signor presidente, nonostante abbia compreso il suo chiarimento, penso che lei debba conve-

nire con me sul fatto che, qualora il subemendamento in esame fosse approvato, noi avremmo posto soltanto un limite massimo per le regioni in ordine all'esclusione del patrimonio edilizio da alienare. Nella formulazione originaria era invece previsto un limite minimo di patrimonio pubblico da preservare alle regioni. Propongo che il subemendamento venga riformulato in modo da stabilire sia il limite minimo sia il limite massimo perché, altrimenti, potremmo anche concedere ad alcune regioni (cosa, questa, alla quale saremmo contrarissimi) di non prevedere la conservazione neanche del 25 per cento del patrimonio pubblico di edilizia popolare che, come è noto, rappresenta un regolatore, un calmieratore del mercato degli affitti, oltre che uno strumento di soddisfacimento di bisogni primari, qual è quello della casa. Spero di essere stato chiaro.

PRESIDENTE. Sì, onorevole Mantovani, è stato più che chiaro. Tuttavia, colleghi, dobbiamo renderci conto di un fatto. Prevedere un limite del 50 per cento, così come viene richiesto dal gruppo di rifondazione comunista, ci costringerebbe...

RAMON MANTOVANI. Scusi, presidente, vorrei chiarirle meglio la nostra posizione. Nella nuova formulazione del subemendamento del relatore, di cui stiamo discutendo, si stabilisce che una regione possa non vendere fino al 50 per cento per patrimonio abitativo. Tuttavia, mentre nella formulazione originaria era previsto che il 25 per cento comunque non andasse venduto, con la nuova formulazione proposta la regione potrebbe anche non escludere alcunché. Ecco perché noi chiediamo che nella formulazione del subemendamento si preveda che la regione possa non vendere fino al 50 per cento ma che comunque il 25 per cento vada non venduto, ma conservato alla proprietà pubblica. Vorrei far notare che nel subemendamento del relatore 0.25.1.4 originariamente presentato, è prevista una misura massima del 75 per cento. In

sostanza, in una provincia si può vendere il 75 per cento del patrimonio pubblico. Se noi vincolassimo soltanto la regione a fare un piano per non vendere fino al 50 per cento, vorrebbe dire che il 25 per cento che residuerebbe dalla previsione del subemendamento non sarebbe più previsto. Si tratta di una prospettiva che non possiamo accettare.

EDO RONCHI. Sarebbe opportuno prevedere che le regioni indichino i criteri, gli enti gestori - sulla base di tali criteri - formulino i piani e le regioni li approvino. Nel caso contrario, infatti, si attribuirebbe agli enti proprietari o gestori il potere di provvedere al piano ed alla programmazione.

PRESIDENTE. L'emendamento 25.1, al quale si riferisce il subemendamento del quale stiamo discutendo, prevede che le regioni « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, sentiti gli enti proprietari (...) ».

EDO RONCHI. Sì, ma sarebbe più opportuno parlare di enti gestori piuttosto che di enti proprietari, specificando che essi indicano i criteri per i piani.

ENRICO TESTA. Il riferimento al 50 per cento è il risultato di una mia infelice invenzione. Nel momento in cui mi sono trovato davanti ad un testo in base al quale le regioni potevano escludere dalla vendita al massimo il 25 per cento, cioè sostanzialmente di fronte ad una programmazione di tipo negativo-esclusivo, a fronte di un vecchio testo che prevedeva la possibilità delle regioni di programmare fino al 75 per cento e che comunque attribuiva il potere di programmazione completamente alle regioni stesse (nel senso che potevano programmare dallo zero al 75 per cento), rimaneva - come giustamente ha fatto osservare Mantovani - un 25 per cento comunque non venduto. Dovendo passare al criterio della programmazione negativa, mi è sembrato corretto cercare di elevare il limite po-

tenziale dal 25 al 50 per cento. Mantovani ha ragione perché nel caso della programmazione positiva noi abbiamo la possibilità per le regioni di vendere dallo zero al 75 per cento del patrimonio abitativo (il cui 25 per cento rimane comunque di proprietà pubblica); nel caso della programmazione negativa abbiamo la possibilità per le regioni di escludere dallo zero al 50 per cento (in questo caso, però, potrebbero anche vendere tutto). A mio avviso si potrebbe anche tornare alla formulazione originaria.

PRESIDENTE. L'intesa con il ministro prevedeva il riferimento al 50 per cento.

ENRICO TESTA. Sì, ma credo che il ministro capirebbe l'operazione del collega Mantovani (cioè fino al 50 per cento ma non inferiore al 25 per cento). D'altra parte, chiedere che in una regione almeno il 25 per cento del patrimonio rimanga in affitto, mi pare comunque una richiesta di buon senso.

PRESIDENTE. Sì, tant'è vero che la Commissione aveva formulato una proposta proprio in questo senso. Il riferimento al 50 per cento è, come è stato detto, una « infelice invenzione » di qualcuno, che poi si pente.

ENRICO TESTA. Presidente, non ci siamo capiti: l'« infelice invenzione » alla quale ho fatto riferimento è stata quella del 25 per cento non l'altra del 50 per cento!

ACHILLE CUTRERA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Non avendo partecipato alla discussione di ieri, non riesco a seguire bene il ragionamento. Tuttavia a me sembra che così come è formulato, l'emendamento 25.1 attribuisca alle regioni un potere di salvaguardia.

RAMON MANTOVANI. Si tratta soltanto di una possibilità!

RENZO LUSETTI, Relatore. Avevamo raggiunto un accordo con il rappresentante del Governo sul 50 per cento.

ENRICO TESTA. Comunque, presidente, se questa questione dovesse diventare pregiudiziale nei confronti del Governo, sono disposto ad accettare anche la subordinata proposta dall'onorevole Mantovani. Se si vuole agire in termini negativi anziché in termini positivi, si indichi un limite minimo e un limite massimo.

PRESIDENTE. Per correttezza nei confronti del Governo, allora dovremmo accogliere la richiesta che chi elabora il piano non siano gli enti proprietari ma le regioni. Pertanto la formulazione dell'ultima parte dell'emendamento 25.1 del relatore potrebbe essere la seguente: « Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, sentiti gli enti proprietari e i comuni, ove non proprietari, piani di vendita al fine di alienare determinati immobili nella misura massima del 75 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine, si procede in ogni caso alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge ».

Il ministro chiedeva questo, cioè voleva evitare che gli enti proprietari predisponessero il piano, che il piano fosse inviato alle regioni, che le regioni lo esaminassero, eccetera. Tanto vale, allora, che sia la regione a elaborare il piano.

ENRICO TESTA. In questo modo, comunque, le regioni devono sbrigarsi, perché se non adottano i piani, trascorso il termine gli enti proprietari devono vendere agli aventi titolo.

PRESIDENTE. Il testo dell'emendamento 25.1 del relatore coincide con quello trasmesso dal Senato. Il subemendamento 0.25.1.4 del relatore affida agli enti proprietari e agli enti gestori la predisposizione del piano, che viene sottoposto alla regione, la quale lo deve approvare nei successivi sessanta giorni. Per evitare il conflitto tra regioni ed enti proprietari, con la modifica di cui stiamo

discutendo si stabilisce che siano le regioni a predisporre il piano, sentiti gli enti proprietari. Dopodiché, trascorsi sessanta giorni, si passa alla vendita. Questo è il concetto di fondo sostenuto dal Governo.

AUGUSTO RIZZI. Quanto meno si dovrebbe stabilire che le regioni elaborino il piano su proposta degli enti proprietari.

EDO RONCHI. Però, la programmazione spetta alle regioni.

ENRICO TESTA. Ritengo accoglibile la proposta dell'onorevole Rizzi, perché di fatto avverrà così, in quanto le regioni non conoscono dettagliatamente il patrimonio vendibile.

PRESIDENTE. Comunico che il relatore ha presentato la seguente nuova formulazione dell'ultima parte dell'emendamento 25.1: « Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari e sentiti i comuni, ove non proprietari, piani di vendita al fine di alienare determinati immobili nella misura massima del 75 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine, si procede in ogni caso alle alienazioni in favore di soggetti aventi titolo a norma della presente legge ».

AUGUSTO RIZZI. L'espressione « si procede », che compare nell'ultimo periodo, andrebbe specificata.

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Rizzi. L'ultimo periodo potrebbe pertanto essere così formulato: « Trascorso tale termine, gli enti gestori procedono in ogni caso alle alienazioni in favore di soggetti aventi titolo a norma della presente legge ».

ACHILLE CUTRERA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Si sta verifi-

cando un dissenso di fondo intorno alla formulazione dell'emendamento. La posizione del Governo in questa materia è stata da sempre quella di ammettere che le regioni abbiano a formulare piani di salvaguardia, cioè interventi negativi di conservazione nella proprietà pubblica di una certa quantità di immobili, quantificata nel testo iniziale del Senato nella misura del 25 per cento e che, per quanto mi è stato riferito, nella seduta di ieri è stato portato al 50 per cento. Insomma, le regioni che nella loro autonoma valutazione ritengano di difendere un patrimonio pubblico fino al 50 per cento, lo fanno con provvedimento di salvaguardia. All'interno di tale salvaguardia va considerato un patrimonio storico oltre che di rilevante valore sociale.

Questa è la nostra impostazione. Il principio è quindi quello della libertà di acquisto, per superare le difficoltà che derivavano e sono derivate dall'applicazione della legge finanziaria per il 1989. Capisco il contenuto del dibattito che si è svolto, ma non credo che le regioni possano essere obbligate - se mi consentite di esprimere l'opinione - a vendere almeno il 25 per cento. Non credo infatti che lo Stato possa impegnare le regioni a vendere un patrimonio che non gli appartiene. Le regioni, pertanto, potrebbero soltanto disporre piani che prevedano la vendita, giacché stiamo operando su beni di terzi. Tutto questo crea, a mio parere, una complessità, non accettabile, salvo che non si riprenda l'originaria formulazione dell'emendamento 25.1 e si sostituisca « 25 per cento » con « 50 per cento ».

GIUSEPPE BOTTA. Vi è una percentuale del 25 per cento del patrimonio abitativo che non può essere venduta. Sul rimanente 75 per cento, le regioni possono formulare un piano che può essere del 10, del 20, del 30, fino al 75 per cento. In sostanza, il diritto di conservare una proprietà superiore al 25 per cento spetta alla regione.

PRESIDENTE. Si tratta di un principio non accettato dal Governo.

GIUSEPPE BOTTA. Non riesco a capire perché!

PRESIDENTE. Qui si sta confondendo l'edilizia economica popolare con il diritto dei cittadini a comprarsi l'alloggio, confusione che io contesto, a differenza del Governo. Come giustamente ha sottolineato l'onorevole Rapagnà, quegli alloggi sono legati ad un particolare contributo di finanziamento e quindi non sono patrimonio dello Stato. Delegando alle regioni una serie di funzioni, comprese quelle riguardanti l'edilizia economica popolare, è accaduto che alcune regioni hanno disposto piani di vendita, che sarebbero immediatamente annullati da un'articolazione quale quella proposta. Al Governo interessa vendere il patrimonio perché deve ricavare fondi per gli investimenti. Se il programma, anziché essere realizzato dagli enti patrimoniali (IACP, comuni o altri) viene fatto dalle regioni su proposta degli enti penso venga introdotto un principio che io potrei non condividere ma che comunque la Commissione potrebbe valutare.

AUGUSTO RIZZI. Sinceramente non comprendo le obiezioni del Governo. Quando si dice che le regioni, sia pure su proposta degli enti, fanno piani per la vendita in misura non superiore al 75 per cento, è evidente che le regioni stesse hanno la facoltà di tenersi al di sotto di questo limite. Non comprendo pertanto le obiezioni del Governo alla formulazione proposta, che non esclude affatto che la regione, anziché vendere il 75 per cento, decida di vendere soltanto il 50 per cento.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Comprendo le difficoltà che sono state sollevate, ma vorrei farmi interprete dei diversi punti di vista, estraniando da quest'ultimo la mia opinione personale. Il punto fondamentale è rappresentato dal principio di libertà. Il Governo è partito dalla considerazione che il disposto ricavabile dalla legge finanziaria 1989, che affida alle regioni la formulazione dei piani di ven-

dità, non abbia funzionato. Si afferma allora il principio opposto della libertà di acquisto per ciascuno, fatto salvo, entro 60 giorni, un potere di esclusione dalla vendita da parte delle regioni. Si tratta quindi di un problema che attiene al momento iniziale dell'esercizio del diritto da parte dell'inquilino.

PRESIDENTE. Sì, ma è un atto di giustizia perché l'inquilino non può obbligare lo Stato a vendergli l'alloggio. Non tutti i lavoratori sono nelle stesse condizioni per esercitare questo diritto!

RAMON MANTOVANI. È anticostituzionale!

ENRICO TESTA. Penso che non si possa iniziare nuovamente la discussione. Abbiamo compreso che esiste una divergenza di opinioni, ed abbiamo anche compreso che se si parte dal presupposto che vi è il diritto di un affittuario a comprare un appartamento, in tale presupposto vi è qualcosa di sbagliato. Purtroppo, questa è la posizione del Governo. Capisco che potrebbe essere sollevata un'argomentazione speculare rispetto a quella formulata dal collega Mantovani, cioè che se noi lasciamo alle regioni la possibilità di programmare le vendite fino al 75 per cento, le regioni potrebbero anche decidere di non vendere alcunché. In questo caso verrebbe a mancare, una volta formulato il piano, uno dei presupposti fondamentali del provvedimento.

PRESIDENTE. No, perché vi è una clausola in base alla quale, trascorsi...

ENRICO TESTA. Non è questo, presidente! La clausola che lei sta citando scatta solo, e questo il sottosegretario Cutrera si è dimenticato di dirlo... Lei, senatore Cutrera, sostiene una cosa sbagliata, cioè che sull'articolo 28 non si sarebbero operate vendite perché le regioni non hanno elaborato i piani.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho detto « si dice »...

ENRICO TESTA. È sicuramente vero ma non tiene conto che nella norma in esame si dice che se la regione non fa il piano e l'assegnatario ha titolo, l'ente proprietario gli deve vendere l'immobile. È chiaro?

Però, se qualcuno ha studiato un po' di logica alla scuola, deve prendere in considerazione anche un'altra ipotesi, che è quella che stavo illustrando, cioè che la regione redige il piano entro sessanta giorni e stabilisce che non si proceda a nessuna vendita! In quel caso, effettivamente il ministro Merloni potrebbe dire: « Avete approvato un provvedimento che non mi fa vendere niente ». Dal punto di vista del diritto sarei soddisfatto ma capisco le ragioni del Governo.

Per questo dico che il mio gruppo, se quella del Governo è una pregiudiziale, è disposto ad accettare anche la formulazione proposta dall'onorevole Mantovani. Cosa dice l'onorevole Mantovani? Come programmazione negativa sostituiamo « 25 per cento » con « 50 per cento » ma inseriamo una soglia minima, cioè si dica che le regioni possono escludere motivatamente dalla vendita fino al 50 per cento e comunque non al di sotto del 25 per cento! Con questa formulazione cosa succede? Almeno il 50 per cento del patrimonio deve essere messo in vendita e si può arrivare anche al 75 per cento.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È un piano di salvaguardia o un piano di vendita?

ENRICO TESTA. Di salvaguardia, perché nella prima parte della nostra discussione lei ha ritenuto l'espressione « fino al 50 per cento » come un obbligo, mentre invece è una possibilità. Quindi, il ragionamento speculare dice che se non salvaguardo niente, si vende tutto, cosa che probabilmente Formentini a Milano farebbe tranquillamente e ci ritroveremmo senza proprietà pubblica. Invece, credo che anche gli amici della lega qui presenti acconsentiranno sul fatto che almeno il 25 per cento del patrimonio rimanga in affitto.

RAMON MANTOVANI. La proposta che ho avanzato era naturalmente relativa a quanto scaturito ieri dalla discussione sia in Comitato dei nove sia in Commissione. È chiaro che la posizione del presidente è più vicina alla nostra. La proposta da me illustrata precedentemente era formulata in via subordinata e credo sia tale anche per il gruppo del PDS. Pertanto, sono d'accordo con la proposta del presidente e solo in via subordinata avanzo la mia.

EDO RONCHI. Credo non sia corretto dire che le regioni formulano solo piani di salvaguardia perché l'alienazione degli alloggi è un elemento fondamentale di programmazione della politica abitativa e le regioni non possono essere private di un intervento in questo campo per essere relegate a svolgere solo un ruolo di salvaguardia. Questo secondo me è sbagliato. Se vogliamo porre un vincolo all'attività di programmazione delle regioni, anche sul minimo, possiamo ben dire che vendono al massimo fino ad una certa percentuale e comunque un minimo non inferiore ad un'altra percentuale, per esempio il 25 per cento. Cioè, possiamo stabilire che le regioni possono vendere fino al 75 per cento ma devono vendere almeno il 25 per cento, così evitiamo il rischio che non vendano nulla.

PRESIDENTE. La formulazione del comma 017.3 dell'emendamento 25.1 risulterebbe del seguente tenore: « Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari e sentiti i comuni, ove non proprietari, piani di vendita al fine di alienare determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 25 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine, gli enti proprietari procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge ».

VITO BONSIGNORE. La proposta dell'onorevole Testa è di buon senso e va

incontro alle esigenze poste dal Governo. È giusto che la regione faccia i piani di salvaguardia e non quelli di vendita.

ENRICO TESTA. A me va bene anche la formulazione testé letta dal presidente.

RENZO LUSETTI, *Relatore*. Per rassicurare l'onorevole Bonsignore ed anche il sottosegretario Cutrera, ieri il ministro Merloni ha accettato i piani di vendita, per cui non stiamo a prenderci in giro!

PRESIDENTE. Il Governo vuole solo non correre il pericolo che una regione dica: « Io non vendo niente ».

RENZO LUSETTI, *Relatore*. Con quest'ultima formulazione mi pare che anche il Governo possa essere soddisfatto.

AUGUSTO RIZZI. Sarebbe più corretto aggiungere dopo le parole « trascorso tale termine, gli enti proprietari » un limite minimo e un limite massimo, altrimenti potrebbe di nuovo vendere tutto o vendere nulla.

PRESIDENTE. Si potrebbe aggiungere « nel rispetto dei limiti percentuali di cui al presente comma ».

Do lettura della nuova formulazione del subemendamento 0.25.1.4 del relatore:

All'emendamento 25.1 del relatore, sostituire il comma 017.3 con il seguente:

017.3. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari e sentiti i comuni, ove non proprietari, piani di vendita al fine di alienare determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 25 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei limiti percentuali di cui al presente comma, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge.

RENZO LUSETTI, *Relatore*. Ribadisco per il senatore Cutrera che il ministro Merloni aveva accettato i piani di vendita, l'unico problema era la percentuale e per correttezza devo dire che il Governo era orientato per il 50 per cento.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ribadisco la posizione prima espressa: piani di salvaguardia fino al 50 per cento e comunque non al di sotto del 25.

PRESIDENTE. Qui si parla di piani di vendita non di salvaguardia.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Allora, è una posizione diversa.

PRESIDENTE. Ieri, il ministro aveva accettato i piani di vendita.

Prego il relatore di proseguire l'espressione del parere sugli emendamenti.

RENZO LUSETTI, *Relatore*. Ribadisco il parere favorevole sui subemendamenti Botta 0.25.1.1 e 0.25.1.3, quest'ultimo identico al mio subemendamento 0.25.1.2.

Raccomando l'approvazione del mio subemendamento 0.25.1.4 come riformulato, nonché del mio emendamento 25.1. Pertanto, esprimo parere contrario sul subemendamento 0.25.1.5 del Governo.

Invito l'onorevole Mantovani a ritirare il subemendamento 0.25.1.6.

RAMON MANTOVANI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mantovani.

RENZO LUSETTI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 25.2 del Governo, Rapagnà 25.4, Mantovani 25.6, Tripodi 25.9, Longo 25.10 e 25.11, 25.13 del Governo e Mantovani 25.15.

Raccomando alla Commissione l'approvazione dei miei emendamenti 25.3, 25.5, 25.7, 25.12 e 25.14.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Botta 25.16.

Ritiro l'emendamento 25.8.

PRESIDENTE. Lo faccio mio.

RENZO LUSETTI, Relatore. Esprimo parere contrario.

Desidero presentare un ulteriore emendamento per introdurre il riferimento alle revisioni delle rendite catastali.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento testé presentato dal relatore:

Al comma 22, dopo le parole 8 agosto 1992, n. 359 aggiungere le seguenti e delle successive revisioni.

25.17.

ACHILLE CUTRERA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esprimo parere favorevole sul subemendamento Botta 0.25.1.1. Raccomando l'approvazione del subemendamento 0.25.1.5 del Governo ed esprimo parere contrario sugli identici subemendamenti 0.25.1.2 del relatore e Botta 0.25.1.3, nonché sulla nuova formulazione del subemendamento 0.25.1.4 del relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 25.1 del relatore così come risulterebbe in seguito al recepimento dei subemendamenti accettati, nonché sugli emendamenti 25.3, 25.5, 25.7, 25.17, 25.12 del relatore e sull'emendamento Mantovani 25.15 e sulla prima parte dell'emendamento Botta 25.16 (fino alle parole « della presente legge »), dichiarandomi contrario sulla rimanente parte. Raccomando l'approvazione degli emendamenti 25.2 e 25.13 del Governo e mi rimetto alla Commissione sugli emendamenti 25.14 del relatore e Rapagnà 25.4. Sono contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta sino al termine dei lavori dell'Assemblea, dove stanno per aver luogo votazioni qualificate.

La seduta, sospesa alle 15,30, è ripresa alle 20,10.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Pongo in votazione il subemendamento Botta 0.25.1.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo agli identici subemendamenti 0.25.1.2 del relatore e Botta 0.25.1.3, accettati dal relatore, non accettati dal Governo.

GIROLAMO TRIPODI. Il nostro gruppo esprimerà voto contrario su tali subemendamenti.

GIUSEPPE BOTTA. Signor presidente, ritiro il mio subemendamento 0.25.1.3.

PRESIDENTE. Il relatore mantiene il suo subemendamento 0.25.1.2?

RENZO LUSETTI, Relatore. Vorrei sapere se il gruppo del PDS è contrario al mio subemendamento.

ENRICO TESTA. Sì, anche perché riteniamo che sarebbe necessario un processo di sdemanializzazione. Questi beni sono in concessione amministrativa ma sono di proprietà del demanio.

RENZO LUSETTI, Relatore. Ritiro il mio subemendamento 0.25.1.2.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0.25.1.4 del relatore.

Avverto che il relatore ha presentato la seguente ulteriore nuova formulazione:

All'emendamento 25.1, sostituire il comma 017.3 con il seguente:

017.3. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari e sentiti i comuni, ove non proprietari, piani di vendita al fine di alienare determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento

del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine, gli entri proprietari, nel rispetto dei limiti percentuali di cui al presente comma, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge.

RAMON MANTOVANI. Voteremo a favore di tale subemendamento perché riteniamo che sia migliorativo rispetto alla precedente formulazione contenuta nel testo approvato dal Senato. Esprimiamo tuttavia la nostra contrarietà perché nella precedente seduta si era concordato diversamente in questa Commissione.

PRESIDENTE. La modifica si è resa necessaria al fine di ottenere la disponibilità del Governo ad accogliere il subemendamento.

FRANCO LONGO. Non capisco perché nel primo periodo del subemendamento in esame si parli di « determinati » immobili. Propongo di sopprimere questa parola.

ENRICO TESTA. La discussione che abbiamo svolto è basata su due presupposti: da una parte, rendere disponibili ai fini dell'alienazione determinate quote di immobili; dall'altra, la richiesta degli assegnatari per acquisire gli immobili. Voglio dire che la quota di immobili destinati alla vendita ha bisogno di un altro presupposto, cioè che vi sia qualcuno che voglia comprare. Condivido nella sostanza la formulazione del subemendamento in esame. Tuttavia sembrerebbe che sia obbligatorio alienare il 50 per cento, anche nell'ipotesi di mancanza di acquirenti. Al contrario, ciò che si vorrebbe ottenere è che non vi siano ostacoli a tale riguardo. Nell'ipotesi in cui nessuno voglia comprare, cosa accadrebbe? A chi venderemmo gli immobili? Ecco perché propongo che nel testo del subemendamento compaia l'espressione « al fine di rendere alienabili ». In caso

contrario, infatti, diventerebbe cogente vendere il 50 per cento. E se poi nessuno acquista?

GIANCARLO GALLI. Andrebbe soppressa la parola « vendibile », riferita al patrimonio abitativo.

RENZO LUSETTI, Relatore. Accolgo la proposta del collega Testa, mentre non accetto quelle del collega Galli e dell'onorevole Longo.

PRESIDENTE. Il testo del subemendamento 0.25.1.4 del relatore è dunque del seguente tenore:

All'emendamento 25.1, sostituire il comma 017.3 con il seguente:

017.3. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari e sentiti i comuni, ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei limiti percentuali di cui al presente comma, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.25.1.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

È pertanto precluso il subemendamento 0.25.1.5 del Governo.

Pongo in votazione l'emendamento 25.1 del relatore, accettato dal Governo, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 25.2 del Governo.

RAMON MANTOVANI. Il Governo, nella persona del ministro, ieri aveva accettato un'altra formulazione. Desidero chiarire che il comma 17 nel caso venisse abrogato determinerà un nostro diverso atteggiamento. Se l'emendamento 25.2 del Governo dovesse essere approvato il nostro diventerà un atteggiamento ostruzionistico.

ENRICO TESTA. Siamo d'accordo con il relatore, onorevole Lusetti.

RENZO LUSETTI, *Relatore*. Ritengo che vi sia stato uno scarso coordinamento tra ministro e sottosegretario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 25.2 del Governo, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 25.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Rapagnà 25.4. Poiché l'onorevole Rapagnà non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

RAMON MANTOVANI. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mantovani.

RAMON MANTOVANI. Con questo emendamento non sono considerati morosi coloro che hanno in corso un contenzioso legale e sindacale con l'ente gestore dell'alloggio.

ENRICO TESTA. In presenza di un contenzioso in corso non si può essere considerati morosi.

PRESIDENTE. È sempre possibile aprire un contenzioso.

FRANCO LONGO. Basterebbe prevedere che la situazione di morosità sia risolta prima della domanda di acquisto dell'immobile.

PRESIDENTE. Non è questo lo spirito della legge.

ENRICO TESTA. Nel momento in cui è in corso un contenzioso non è possibile acquistare l'immobile; pertanto, allorché il contenzioso si risolve positivamente, l'interessato non si trova più nella condizione di morosità e quindi può acquistare l'immobile. Quindi, ritengo che l'emendamento Rapagnà sia superfluo.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole Mantovani di valutare il problema con attenzione.

RAMON MANTOVANI. Ci sono sfratti per morosità frutto di vertenze di natura sindacale nei confronti degli enti gestori.

PRESIDENTE. Si tratta di contenziosi aperti in seguito a delibera regionale. Gli addetti ai lavori conoscono l'iter e le delibere delle regioni in funzione di quella del CIPE del 1981. Vorrei che i colleghi riflettessero sulla « rivoluzione » che sul piano legale si determinerebbe con l'approvazione dell'emendamento Rapagnà 25.4, fatto proprio dall'onorevole Mantovani.

RENZO LUSETTI, *Relatore*. Confermo il parere contrario sull'emendamento Rapagnà 25.4, fatto proprio dall'onorevole Mantovani, in quanto ingenera confusione e un meccanismo di morosità a catena che certamente non produrrà effetti positivi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rapagnà 25.4, fatto proprio dall'onorevole Mantovani, non accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 25.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Mantovani 25.6.

ENRICO TESTA. Vorrei che l'onorevole Mantovani illustrasse la *ratio* del suo emendamento.

RAMON MANTOVANI. Il mio intendimento era quello di abrogare l'ultimo periodo del comma 21.

ENRICO TESTA. Mentre il comma 19 prevede i requisiti in base ai quali si può rimanere assegnatari dell'alloggio condotto in locazione, il comma 21 prevede che i soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 19 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio entro un determinato periodo, trascorso il quale gli alloggi possono essere venduti a terzi.

RAMON MANTOVANI. Questo articolo sostanzialmente configura un obbligo di acquisto.

PRESIDENTE. No, colleghi, se non ricorrono più i limiti del CIPE, vi è l'espulsione e la perdita del titolo acquisito in ordine all'edilizia economica e popolare. Stiamo attenti a questo meccanismo! Qui si prevede una deroga che consenta per lo meno di poter acquistare l'alloggio.

GIANCARLO GALLI. Non è che vengono espulsi, ma perdono il canone sociale, cioè pagano l'equo canone. Per poter acquisire un certo *status* con riferimento all'immobile in locazione occorre avere un determinato reddito. Nel momento in cui il reddito familiare muta si perde il diritto di avere il canone così come è stabilito, ma non è che vengono espulsi, almeno per quel che ne so io. È

certo, per esempio, che la legislazione della regione Lombardia applica questo criterio.

PRESIDENTE. Nel testo da noi adottato, per il cui esame abbiamo richiesto l'assegnazione in sede legislativa...

GIROLAMO TRIPODI. Abbiamo sbagliato ad approvarlo!

ENRICO TESTA. A mio avviso, ha ragione Galli: quando si è sotto il limite si paga il canone sociale, quando si è invece al di sopra di esso, si corrisponde l'equo canone. Se questo è vero, le alternative sono due: o si acquista (altrimenti si va fuori), oppure si determina una situazione per cui nell'ambito degli IACP non vi saranno più inquilini che paghino affitti tali da consentire una gestione economica del tutto, ma vi sarebbero solo quelli che corrispondono il canone sociale. Gli IACP sostengono che una gestione sufficiente è data dalla possibilità di fare una media tra affitti ad equo canone ed affitti a canone sociale perché, ove rimanessero soltanto questi ultimi, si avrebbero difficoltà a provvedere ad alcuni adempimenti, quali, per esempio, le manutenzioni.

GIANCARLO GALLI. Ci troveremo di fronte ad un'ipotesi di sfratto generalizzato!

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ricordo benissimo che all'epoca in cui fu varata la legge in materia il problema fu studiato in modo approfondito. Si parla di perdita della qualità di assegnatario. Tuttavia, da questo a mandare via gli inquilini c'è una differenza. Resta il fatto che, in base alla legge vigente, si perde la qualità di assegnatario.

GIANCARLO GALLI. Sì, signor ministro, ma va comunque considerato che la legislazione in questa materia è di carattere prevalentemente regionale. A tale

riguardo, ho citato in precedenza l'esempio della Lombardia.

ENRICO TESTA. Signor ministro, condivido il suo punto di vista, sempre che il criterio seguito sia quello della decadenza dal diritto di assegnazione. Se così fosse, sarebbe lo stesso IACP a privare del diritto l'inquilino e a procedere all'assegnazione in capo a chi ne abbia diritto. Se, al contrario, la situazione fosse disciplinata in base ai criteri indicati dal collega Galli, sarei preoccupato.

GIANCARLO GALLI. L'equivoco nasce dal fatto che un conto è il reddito che una persona deve avere per poter acquistare (l'edilizia agevolata consente che si abbia un reddito, ai fini dell'acquisto della casa, fino a 40 milioni), un altro conto è il reddito ai fini della locazione. Si tratta di due aspetti completamente diversi.

GIUSEPPE BOTTA. La legge prevede che quando gli assegnatari abbiano il titolo per rimanere nelle case dello IACP, oppure siano ultrasessantenni od handicappati, hanno titolo - qualora non vogliono acquistare - di rimanere in locazione. Qualora, per ragioni relative al reddito, non ci si trovi nella condizione di rimanere in locazione e sempre che non si intenda acquistare, si prevede che dopo due anni l'alloggio possa essere venduto.

PRESIDENTE. Colleghi, sono esterrefatto. Abbiamo pochissimi alloggi di edilizia economica popolare, approviamo una legge che prevede un tetto per l'assegnazione degli alloggi e poi se una persona ha la fortuna di fare i soldi dovrebbe continuare a rimanere nell'appartamento a danno di altri lavoratori che ne avrebbero invece diritto? Non comprendo una cosa del genere!

GIROLAMO TRIPODI. Sì, ma come è possibile che si riconosca il diritto di acquistare l'immobile e non si riconosca invece che la persona è assegnataria?

I criteri da seguire non sono automatici, perché va considerata l'esistenza di

una serie di fasce che prevedono diverse condizioni per le varie categorie. Corriamo il rischio che tutte le famiglie nelle quali vi siano persone che lavorano vengono cacciate. Non scherziamo su queste questioni! Dove li mandiamo?

PRESIDENTE. Ma se una persona ha un reddito superiore ad un certo livello può pagare l'affitto per un appartamento disponibile sul mercato e così lascerebbe la disponibilità dell'abitazione ad un lavoratore che non ha un reddito elevato.

GIANCARLO GALLI. Non ci sono case in affitto sul mercato!

MARIA RITA LORENZETTI PASQUALE. La situazione è diversa da regione a regione!

PRESIDENTE. La legge prevede testualmente che il presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari competente per territorio « dispone con proprio decreto la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio, abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore ai tre mesi (salva preventiva autorizzazione), abbia usato l'alloggio per scopi illeciti o immorali, fruisca di un reddito annuo complessivo per nucleo familiare superiore ad un quinto del limite massimo di cui all'articolo 2, lettera e) ».

MARIA RITA LORENZETTI PASQUALE. Perde il diritto all'assegnazione!

GIANCARLO GALLI. Allora ha ragione Tripodi perché basterebbe che un figlio andasse a lavorare perché si superi il limite di reddito e, quindi, si determinino talune conseguenze!

MAURA CAMOIRANO ANDRIOLLO. Vorrei precisare che la materia è disciplinata dalle singole leggi regionali, per cui potrebbero esservi trattamenti differenziati in ambito nazionale. Per quanto riguarda la Liguria, ad esempio, la pro-

cedura prevista è la seguente. Si calcola il reddito per quattro anni; se per questo periodo una persona ha superato il limite del reddito minimo di accesso, immediatamente scatta l'applicazione dell'equo canone. Se poi per altri quattro anni si verifica ancora questa condizione del superamento del limite del reddito, all'assegnatario viene notificato il provvedimento di perdita del requisito di assegnatario.

MARIA RITA LORENZETTI PASQUALE. Nessuno ha mai cacciato via nessuno!

PRESIDENTE. La legge prevede che la revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto. Non c'è niente da fare!

Vi è una grande responsabilità del presidente dell'IACP. La legge prevede che la revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

GIANCARLO GALLI. Tutte le regioni hanno approvato specifiche norme in materia.

GIUSEPPE BOTTA. Vorrei segnalare l'emendamento 25.7 del relatore, che recita: « Hanno titolo di priorità nell'acquisto le cooperative edilizie iscritte all'Albo nazionale di cui all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni ».

RAMON MANTOVANI. Insisto sulla votazione del mio emendamento 25.6, in considerazione del fatto che la legge citata è palesemente inapplicabile non solo perché in Italia non esiste un mercato libero degli alloggi in affitto, ma anche perché il reddito cui fa riferimento la legge, in caso di approvazione dell'articolo, diventerebbe di fatto lo strumento attraverso il quale espellere dagli alloggi pubblici moltissime famiglie italiane che non sono in condizioni economiche tali da acquistare l'appartamento occupato.

Non ritengo sia giusto obbligare alcune famiglie ad acquistare un immobile non avendo le necessarie condizioni economiche, costringendole a sacrifici immensi per molti anni, per corrispondere ad una esigenza che non è né la loro, né degli Istituti, ma del Governo.

ENRICO TESTA. Dopo questa discussione siamo ancora più convinti del nostro atteggiamento contrario all'emendamento Mantovani 25.6, in quanto la norma prevista dal comma 21 ci sembra sufficientemente equa anche dal punto di vista sociale.

GIANCARLO GALLI. La discussione svolta ha messo in luce un aspetto rimasto fin qui in ombra. Dico subito che voterò contro l'emendamento Mantovani 25.6. Ancora una volta mettiamo in moto un meccanismo inapplicabile o profondamente ingiusto, nel senso che chi perde la qualifica di assegnatario non è la famiglia che ha un reddito che possa essere misurato rispetto a quello della famiglia che deve acquistare. Chi ha diritto ad acquistare potrebbe avere un reddito doppio rispetto al titolare che perde il diritto all'alloggio in quanto avente un reddito superiore di un quinto.

In un momento in cui il mercato dell'affitto, come è stato detto, nel nostro paese è praticamente inesistente (questo è il vero dramma, altrimenti non ci sarebbe bisogno di approvare leggi come questa), noi escludiamo dall'edilizia popolare famiglie il cui reddito è leggermente superiore a quello previsto per avere diritto all'assegnazione di un alloggio, ai sensi della legge in materia di edilizia residenziale pubblica, pur non possedendo i requisiti per acquistare un alloggio.

La mia proposta è nel senso di presentare un subemendamento, ma evidentemente non posso farlo in questo momento, in base al quale le regioni determinano le modalità per l'applicazione della norma.

PRESIDENTE. Questo già lo fanno le regioni. Noi facciamo riferimento alle

leggi regionali dal momento che le regioni legiferano in funzione della legge nazionale.

Pongo in votazione l'emendamento Mantovani 25.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 25.7 del relatore.

GIUSEPPE BOTTA. Mi domando il motivo per il quale soltanto le cooperative edilizie iscritte all'Albo nazionale di cui all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, sono abilitate a compiere queste operazioni di locazione di alloggi a canone convenzionato.

PRESIDENTE. Le cooperative edilizie iscritte all'Albo nazionale non hanno fini di lucro. In questo modo si evita qualunque speculazione in un settore nel quale è necessario essere molto cauti.

GIUSEPPE BOTTA. Ben quattromila cooperative sono state dichiarate fallite.

RAMON MANTOVANI. Dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 25.7 del relatore.

RENZO LUSETTI, Relatore. Al collega Botta vorrei dire che in operazioni di questo genere il rischio che si corre è elevatissimo. Di qui le ragioni della presentazione del mio emendamento.

GIUSEPPE BOTTA. Non insisterò nelle osservazioni formulate in precedenza e dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 25.7 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 25.7 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 25.8 del relatore, che ho fatto mio.

Non ho alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento in questione dopo aver ascoltato le osservazioni dei vari colleghi intervenuti nel dibattito. Dico solo che il testo al nostro esame prevede un meccanismo che agisce al 100 per cento sulle rendite catastali senza alcuna discrezionalità o valutazione riferita né alla locazione dell'immobile né alla sua natura, salvo il requisito della vetustà dell'alloggio. Domando: voi ritenete che non si debba più attribuire alle regioni, all'atto della presentazione del piano degli immobili, una possibilità di valutazione per accertare se una persona sia in un particolare settore o benefici di certi servizi e da tale collocazione possa derivare una differenziazione con altri? Vi dico che, nel caso del 100 per cento, chi compra l'alloggio, qualora ritenga che il suo valore sia superiore a quello reale, può - in base al meccanismo di valutazione UTE - chiederne un giusto riconoscimento. Chi vende - cioè lo Stato -, qualora il compratore si accorgesse di realizzare un affare, non avrebbe alcuna possibilità se non quella di vendere a prezzo bloccato.

Sono disponibile a ritirare l'emendamento 25.8, ma desidero che queste mie osservazioni rimangano agli atti. L'alienazione di alloggi da parte dello Stato attraverso le regioni significa attribuire ad esse non una discrezionalità di valutazione ma per lo meno una forbice, al fine di adeguare il costo dell'alloggio al suo reale valore.

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Signor presidente, onorevoli deputati, il Governo insiste sulla formulazione contenuta nel testo approvato dal Senato. Si tratta infatti di una formulazione semplice e noi riteniamo che si debba procedere, appunto, con disposizioni molto semplici. Se si affidasse alle regioni un determinato compito, esse dovrebbero accertare caso per caso, palazzo per palazzo, appartamento per appartamento. Ne deriverebbero numerosi contenziosi e si creerebbe la possibilità di ricorsi al TAR.

Ripeto: bisogna essere semplici, altrimenti queste case non le venderemo mai. È necessario dare la certezza al cittadino in ordine al *quantum* da corrispondere. D'altra parte, la valutazione dell'estimo catastale tiene conto dell'ubicazione dell'appartamento, anche se ci potrebbero essere degli errori.

PRESIDENTE. In realtà, non ne tiene conto perché in un comune, ad immobili con una certa categoria catastale, è attribuita la stessa rendita catastale; al massimo, può variare da comune a comune.

STEFANO AIMONE PRINA. Nell'annunciare il nostro voto contrario all'emendamento 25.8, intendiamo sottolineare le difficoltà che si incontrano nell'individuare quale sia la tipologia dell'alloggio ed il campione al quale fare riferimento. Si tratta infatti di individuare il campione aureo a valore 100, rispetto al quale far agire la forbice compresa tra 80 e 120. In questa situazione, come giustamente osserva il ministro Merloni, le regioni si potrebbero trovare nella condizione di non poter vendere nemmeno un alloggio.

GIROLAMO TRIPODI. L'emendamento 25.8 non affronta il problema delle migliori né quello della deduzione dell'1 per cento annuo, che pure erano disciplinate nel testo originale della proposta.

PRESIDENTE. Ritiro l'emendamento 25.8, ma vorrei rimanesse agli atti che gli interventi del rappresentante del Governo e dei colleghi mi hanno ancor più convinto della bontà dell'emendamento stesso. Prendo tuttavia atto che non esistono le condizioni numeriche per la sua approvazione e pertanto lo ritiro.

Pongo in votazione l'emendamento 25.17 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Longo 25.10.

ENRICO TESTA. Svolgerò una dichiarazione di voto unica sugli emendamenti Tripodi 25.9 e Longo 25.10 e 25.11, sui quali il nostro gruppo esprimerà voto contrario. Ciò innanzitutto per ragioni attinenti all'equità. Noi pensiamo che si debba andare incontro alla gente ma che contemporaneamente vada garantito il valore del bene, cioè che si tratti di una vendita e non di una svendita.

La seconda osservazione, che riguarda in particolare gli emendamenti Tripodi 25.9 e Longo 25.11, è relativa all'esigenza di avere norme certe e chiare, così come auspicava il ministro Merloni. L'emendamento Tripodi 25.9 (che propone l'aggiunta delle seguenti parole: « oltre al valore delle migliorie apportate dall'assegnatario ») aprirebbe un contenzioso spaventoso. Voi sapete che la questione delle migliorie è complessa. Io, per esempio, so che quando una persona vende una casa può detrarre ai fini dell'INVIM la fatturazione delle opere della manutenzione straordinaria realizzata (beneficio del quale approfittano in pochi, perché quasi nessuno ha le fatture dei lavori eseguiti all'interno dell'alloggio). L'ipotesi contemplata dall'emendamento 25.9 potrebbe essere presa in considerazione previa esibizione delle fatture, evitando così gli effetti della formulazione dell'emendamento che si concretizzerebbero in uno spaventoso contenzioso.

L'emendamento Longo 25.11 ha la stessa *ratio* dell'originaria proposta di legge presentata dal PDS. Tuttavia, ci rendiamo conto che se consentiamo all'inquilino-acquirente di scegliere tra il meccanismo previsto dal comma 22 e la valutazione dell'ufficio tecnico erariale, ci troveremo sempre in presenza di una richiesta di valutazione da parte dell'UTE, con conseguenze di ordine pratico facilmente intuibili. Ritengo che la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento e le dilazioni ed agevolazioni previste al comma 24, per quanto riguarda il pagamento degli immobili, rappresentino un meccanismo sufficientemente equo.

GIROLAMO TRIPODI. Il provvedimento al nostro esame risponde ad esigenze largamente sentite; tra l'altro, ci troviamo di fronte ad un patrimonio edilizio realizzato molti anni fa, costruito con caratteristiche che rispondevano alle esigenze del tempo. Molto spesso in questi fabbricati non esistevano impianti di riscaldamento, ascensori e quindi nel tempo gli inquilini si sono fatti carico di realizzare questi servizi essenziali, naturalmente non immaginando che un giorno si sarebbero trovati di fronte all'alternativa di acquistare l'alloggio loro assegnato oppure di essere sfrattati. Gli assegnatari di questi alloggi, nell'apportare importanti migliorie agli immobili loro assegnati, hanno reso anche un servizio pubblico in quanto, come è noto, se non si eseguono periodici lavori di manutenzione gli edifici subiscono un inesorabile degrado, diventando un pericolo per la pubblica incolumità. Non è giusto che gli attuali assegnatari degli alloggi siano obbligati ad acquistare l'appartamento al prezzo di mercato, in quanto nel corso degli anni hanno sostenuto degli oneri non indifferenti, come dicevo, per apportare migliorie all'immobile.

Per queste ragioni, voteremo a favore dell'emendamento Longo 25.10.

FRANCO LONGO. Vorrei che non ci facessimo prendere la mano da una visione troppo astratta del problema. Quando si parla di patrimonio abitativo pubblico, in realtà parliamo di un fenomeno che ha nel paese non solo una distribuzione molto singolare ma anche provenienze altrettanto singolari. Molto spesso gli enti gestori hanno in carico patrimoni di antichissima formazione aventi le caratteristiche di cui parlava il collega Tripodi, al punto che nei piccoli centri e nelle zone rurali non sono infrequenti insediamenti di questo genere. Ad esempio, nella Bassa Padovana vi sono insediamenti gestiti dall'IACP costruiti 40-50 anni fa, privi di impianto di riscaldamento, molto spesso riattati a spese degli inquilini, dal momento che gli enti

non hanno mai provveduto alle necessarie opere di manutenzione.

Il riconoscimento delle migliorie apportate trova un proprio riscontro giuridico nella nostra legislazione; ad esempio, la legge n. 513 del 1977 prevede, per il concessionario dell'appartamento che acceda all'acquisto dell'alloggio, il riconoscimento delle migliorie apportate. Non capisco perché ora non si voglia introdurre un elemento di elasticità che consenta, nel rapporto tra l'ente gestore e il cittadino interessato all'acquisto, di trovare una via di uscita. D'altra parte, vorrei dire al ministro che non comprendo l'interesse del Governo a prevedere un meccanismo rigido, che probabilmente non consentirà di raggiungere l'obiettivo che l'esecutivo intende raggiungere. È necessario, quindi, adottare meccanismi che tengano conto che le unità di questo patrimonio si trovano in un ventaglio i cui estremi sono molto diversi tra di loro.

Vorrei inoltre aggiungere che abbiamo appena approvato un emendamento con il quale si riconosce alle regioni il potere di stabilire una discriminazione nella alienazione del patrimonio abitativo pubblico, il che consentirà alle regioni stesse di redigere piani, in accordo con gli enti gestori, per la tutela delle aree di maggior pregio. Sono convinto che l'adozione del sistema degli estimi catastali di per sé potrebbe creare qualche problema soprattutto nei centri storici, dove per tradizione vi sono insediamenti di grande valore, che molto probabilmente non sarebbero adeguatamente fotografati dal meccanismo per il calcolo del prezzo di vendita definito in questo strumento legislativo.

Quindi, abbiamo già strumenti che consentono di fronteggiare un rischio di svendita di una parte di questo patrimonio che insiste su aree di pregio.

La seconda considerazione è che il testo in esame stabilisce che l'acquisto avviene o da parte di inquilini il cui reddito rientra nei tetti stabiliti, oppure da parte di altri cittadini che rientrino nei limiti di reddito definiti. Vorrei far

notare al ministro come si tratti di una situazione al di fuori della realtà, probabilmente collegata ad una sfera onirica. In particolare, nelle grandi città del nord vi sono meccanismi finalizzati a calcolare in un determinato modo il valore degli alloggi; si presume che le famiglie il cui reddito rientra entro i tetti di reddito previsti potrebbero accedere alla proprietà. Ritengo che non ci si sia resi conto di come le cose stiano nella realtà. Insisto nel dire che ci sarà certo un motivo se fino ad oggi, pur essendo stata introdotta una normativa di alienazione, non si è venduto pressoché nulla. La ragione, a mio avviso, sta in questa astrattezza: si vuol vendere ma poi si individuano meccanismi tali per cui non si riesce a realizzare l'obiettivo.

GIUSEPPE BOTTA. Ma qui si vuole snellire la procedura!

FRANCO LONGO. Appunto! Ritengo che l'introduzione di un meccanismo di elasticità - anche con riferimento alla questione del riconoscimento delle migliori - che tenga conto del fatto che una parte di questo patrimonio è di una straordinaria vetustà e che quindi introduca anche adeguate possibilità di riduzioni, potrebbe consentire agli enti di gestire al meglio questa situazione. La stessa constatazione che il meccanismo previsto potrebbe costringere una fascia degli attuali utenti del patrimonio abitativo pubblico ad acquistare, dovrebbe convincerci dell'opportunità di riflettere in modo adeguato su certe situazioni. Vedo il rischio di un atteggiamento che oscilla tra il rigoristico ed il demagogico: si decidono cose senza ottenere alcun risultato e si pretende di tutelare interessi senza che ciò avvenga veramente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Longo 25.10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Non condivido la ratio

dell'emendamento Tripodi 25.9, in quanto le migliorie apportate dall'assegnatario, in caso di acquisto dell'immobile, rimangono di sua proprietà. L'ipotesi prevista dall'emendamento Tripodi 25.9 avrebbe fondamento nel caso in cui l'appartamento fosse acquistato da una terza persona.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tripodi 25.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Longo 25.11.

RAMON MANTOVANI. Voteremo a favore di tale emendamento.

FRANCO LONGO. Non capisco perché si debba prevedere un atteggiamento ricattatorio da parte dell'autorità pubblica che noi rappresentiamo. In sostanza, noi diciamo agli inquilini: o acquistate in base a questo meccanismo oppure, se ritenete che non sia adeguato, potete anche ricorrere all'UTE, ma sia chiaro che in questo caso... Ripeto: lo considero un atteggiamento minaccioso.

PRESIDENTE. Non è una minaccia, bensì una delle ragioni per le quali fino ad oggi non si sono venduti gli alloggi.

Pongo in votazione l'emendamento Longo 25.11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto)

Pongo in votazione l'emendamento 25.12 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 25.13 del Governo.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo lo ritira.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 25.14 del relatore.

RAMON MANTOVANI. Siamo contrari a questo emendamento. Nel comma 28 si stabilisce che le unità immobiliari ad uso non abitativo, nel caso in cui non fossero acquistate dall'affittuario, potrebbero essere acquistate da enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro, cooperative sociali, eccetera. Non capisco che cosa c'entrino le cooperative di abitazione. Si tratta in buona sostanza di negozi che potrebbero essere utilizzati come propria sede dalle associazioni, avendo queste ultime un'attività sociale. Le cooperative di abitazione non svolgono attività di questa natura. Temo che, nel caso in cui vengano in possesso di queste unità immobiliari, finiscano poi per affittarle a loro volta.

PRESIDENTE. Invito il relatore a ritirare l'emendamento 25.14.

RENZO LUSETTI, Relatore. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Mantovani 25.15. Chiedo al presentatore di ritirarlo.

RAMON MANTOVANI. Poiché, se non sbaglio, questa mattina il Governo si è espresso favorevolmente, confortato all'opinione governativa non accetto l'invito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mantovani 25.15, non accettato dal relatore e accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Botta 25.16, accettato dal relatore e dal Governo (fino alle parole « della presente legge »).

FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici. Rivedendo il parere in precedenza espresso, mi dichiaro favorevole all'intero emendamento Botta 25.16.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Avverto che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

« La VIII Commissione,

preso atto:

che la legge n. 5 del 1953, articolo 3, comma 1, stabilisce il periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto entro il quale i presentatori di domanda di riscatto degli alloggi realizzati e/o acquistati per gli ex alluvionati in Firenze, potevano sanare ogni morosità relativa alla corresponsione del canone di affitto;

che, a causa di un contenzioso civile e amministrativo, allora in corso, tra un gruppo di famiglie assegnatarie di detti alloggi e il comune di Firenze a riguardo proprio dell'entità del canone di locazione, dette famiglie non poterono sanare in tempo utile tale morosità, trovandosi di fatto escluse dalle procedure di riscatto;

che nel frattempo sono andate a sentenza tutte le situazioni pendenti dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria e a quella amministrativa e che ogni morosità pregressa è stata sanata;

che nel frattempo nessun alloggio tra quelli previsti nella legge n. 5 del 1983 è stato venduto dal Ministero delle finanze;

in considerazione delle previsioni contenute nel disegno di legge riguardante l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica,

impegna il Governo

a considerare la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riscatto dell'alloggio ivi contenuta, applicabile anche ai casi di famiglie assegnatarie degli alloggi di cui alla legge n. 5

del 1983, rimaste a suo tempo escluse a causa del mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 3, comma 1, ed oggi in regola con tutti i pagamenti dei canoni ».

0/3339-undecies/VIII/1.

Tiscar, Cioni, Ramon Mantovani, Botta, Aimone Prina, Cerutti.

« La VIII Commissione,

esaminato un provvedimento in materia di edilizia residenziale pubblica:

considerata l'importanza dei programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 49, la cui ratio è proprio quella di avviare queste operazioni di recupero urbano, in ogni caso, qualunque ne sia la promozione e il finanziamento;

considerato il rilievo che assume, pertanto, per l'attuazione di tali programmi il ricorso a risorse pubbliche o private anche congiuntamente;

considerata l'importanza di una loro proposizione da parte di soggetti sia pubblici, sia privati anche congiuntamente,

impegna il Governo

a chiarire, nel determinare modalità e criteri generali per la concessione dei contributi, che i programmi possono essere proposti da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati, ovvero ancora congiuntamente da soggetti pubblici e privati ».

0/3339-undecies/VIII/2.

Cerutti, Botta, Lorenzetti Pasquale, Enrico Testa, Mantovani, Galli, Aimone Prina, Tripodi.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Accetto entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dei loro ordini del giorno.

RAFFAELE TISCAR. Non insisto, signor presidente.

PRESIDENTE. I presentatori dell'ordine del giorno Cerutti 0/3339-undecies/VIII/2 non insistono per la votazione.

Il disegno di legge sarà immediatamente votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento, a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » (già commi da 17 a 38 dell'articolo 25 del disegno di legge n. 3339, approvato dal Senato) (3339-undecies):

Presenti	27
Votanti	25
Astenuti	2
Maggioranza.....	13

Hanno votato sì 23

Hanno votato no 2

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Angelini, Biasci, Bonsignore, Botta, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Carta, Cerutti, Ciliberti, Cioni, Del Mese, Galli,

Lorenzetti Pasquale, Lusetti, Melilla, Mundo, Paladini, Rinaldi, Sartoris, Tealdi, Testa, Zagatti e Zanferrari Ambroso.

Hanno votato no:

Mantovani e Tripodi.

Si sono astenuti:

Aimone Prima e Bassolino.

Sui lavori della Commissione.

RENZO LUSETTI. Invito il presidente a farsi carico presso il Comitato dei nove della Commissione bilancio del problema del coordinamento delle disposizioni dell'articolo 8 del disegno di legge n. 3339, relative alla vendita degli alloggi di proprietà dell'INPS ed altri enti previdenziali, con il provvedimento testé approvato. Le norme in questione, infatti, recano un riferimento ai commi del medesimo articolo 8 che, stralciati, hanno costituito l'oggetto del disegno di legge n. 3339-undecies.

Auspico, pertanto, che la Commissione bilancio inserisca nelle richiamate norme una disciplina non difforme da quella testé approvata.

RAFFAELE TISCAR. A seguito dell'accoglimento del mio ordine del giorno n. 0/3339-undecies/VIII/1, riguardante gli alloggi realizzati e/o acquistati per gli alluvionati in Firenze, invito il ministro dei lavori pubblici a procedere in sintonia con quello delle finanze.

RENZO LUSETTI. Sarebbe opportuna un'uniformità nelle modalità di alienazione del patrimonio immobiliare.

PRESIDENTE. La presidenza assicura il proprio interessamento in ordine alla questione sollevata.

La seduta termina alle 21,30.

II. CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 20 dicembre 1993.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO